

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CLXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488)	2031
PRESIDENTE	2026	PRESIDENTE	2031
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		BALDUZZI, <i>Relatore</i>	2031
Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907. (2539)	2026	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	2026, 2027	Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2045-B)	2031
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	2026	PRESIDENTE	2031, 2032, 2033, 2035, 2036
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	2032, 2033, 2034, 2035, 2036
SPIAZZI: Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2046)	2029	AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2032, 2033, 2035, 2036
PRESIDENTE	2029, 2030, 2031	VALSECCHI	2032
DE PALMA, <i>Relatore</i>	2030, 2031	TOSI	2032
SPIAZZI	2030, 2031	CHIOSTERGI	2033, 2035, 2036
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2030	CASTELLI AVOLIO	2033
Disegni di legge (Rinvio della discussione):		WALTER	2036
Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765 e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (2518)	2031	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2031	PRESIDENTE	2036
SAGGIN	2031		
SULLO, <i>Relatore</i>	2031		
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	2031		

La seduta comincia alle 9,15.

TROIISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, l'onorevole Tommasi sostituisce, per la seduta odierna, l'onorevole Longoni.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907. (2539).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907.

L'onorevole Valsecchi, relatore, ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

VALSECCHI, *Relatore*. Avverto che la X Commissione (Industria) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge, suggerendo di estendere il beneficio della vendita di sale a prezzi speciali alle industrie casearie. A proposito del disegno di legge sottoposto al nostro esame, debbo ricordare che, essendo il prezzo del sale per le industrie agevolate risultato, a seguito della svalutazione monetaria, inadeguato, a far fronte alle spese di produzione e di trasporto, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1176, si abrogarono parte delle agevolazioni previste dalla legge a favore di talune aziende. Tali modifiche sono relative agli articoli 7, 13, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Dal provvedimento ne derivò che molte industrie si videro costrette ad acquistare il sale allo stesso prezzo della tariffa stabilita per il sale destinato a consumo alimentare. Alcune di esse ne vennero a soffrire quasi immediatamente: in modo particolare la pastorizia.

Il decreto legislativo del 14 dicembre 1948, n. 1421, variò le tariffe dei prezzi di vendita dei sali comuni al pubblico, mentre lasciò inalterati i prezzi dei sali destinati ad impieghi diversi quali, ad esempio, la salagione dei pesci, quello per la pastorizia, della tintoria, della incubazione dei bachi, ecc. (articolo 20).

Per altre industrie che a norma della legge del 1942 potevano acquistare sale a prezzo speciale, in seguito alle modifiche apportate nel 1947 non fu, invece, più possibile accordare alcun beneficio. Ora, il disegno di legge in esame intende ripristinare le agevolazioni per molte industrie nazionali che hanno bisogno di sale per determinati usi. Gli articoli 7, 13, 20, 21 e 23 sostanzialmente riproducono le disposizioni contenute negli articoli corrispondenti della citata legge

del 1942, abrogando così le modificazioni del suddetto decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1176. Le innovazioni in esso contemplate sono formali o attinenti al nuovo ordinamento regionale dello Stato (articolo 7). L'articolo 20 estende il beneficio della vendita del sale a prezzi speciali anche all'industria della salagione delle budella, nonché al sale usato come diserbante, oppure per il disgelo degli scambi ferroviari. È invece esclusa dalla elencazione delle industrie agevolate quella della salagione dei prodotti del suolo commestibili, contemplata nell'articolo 23, che concerne le agevolazioni per le esportazioni dei prodotti salati. Ciò evidentemente in dipendenza del criterio che il prezzo speciale può essere praticato solo ove si tratti di uso non commestibile.

Una modifica interessante è quella degli articoli 2 e 14. La legge del 1942 equiparava al sale, ai soli effetti della introduzione nel territorio italiano, soggetto a monopolio, i prodotti che avessero contenuto cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento e pertanto anche i prodotti destinati ad uso alimentare che contenessero cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento. Ne conseguiva che il diritto di monopolio si esercitava sui prodotti alimentari contenenti sale in quantità superiore al 25 per cento. Vero è che il legislatore nel 1942 assoggettò a diritto di monopolio, con l'articolo 14, l'industria degli estratti di carni o di vegetali, dei brodi condensati salati, delle minestre preparate e dei condimenti; ma a mente dell'articolo 2 rimanevano esclusi dal pagamento del diritto le carni e i pesci salati, il burro salato, i formaggi, i prodotti commestibili salati, ecc.

La modifica dell'attuale articolo 2 che equipara al sale i prodotti che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento, escludendo quelli destinati ad uso alimentare, viene a collocare tutti i prodotti destinati ad uso alimentare sullo stesso piano. Infatti, l'articolo 14 sottopone i prodotti alimentari introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa contenere, al pagamento di un diritto di monopolio corrispondente all'agevolazione accordata per i simili prodotti destinati all'esportazione ai sensi dell'articolo 23.

Ritengo doveroso far rilevare la misura del diritto di monopolio: i prodotti pagheranno un diritto corrispondente all'agevolazione accordata per l'esportazione, vale a

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

dire corrispondente alla somma che viene restituita, all'esportazione, su parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale.

Si viene così ad eliminare una palese ingiustizia tanto nei confronti della importazione dei prodotti dall'estero non elencati nella dizione del vecchio articolo 14, quanto nei riguardi dell'importazione di prodotti salati dal territorio dello Stato non soggetto a monopolio (Sardegna e Sicilia). Ingiustizia tanto più rilevante quando si consideri che in dipendenza dell'articolo 23 è ammessa l'agevolazione del *drawback* per le merci esportate.

La non assoggettazione ad imposta di prodotti provenienti dalle isole congiunta al *drawback* al momento della esportazione viene infatti ad originare, da parte dello Stato, un rimborso di somme che non ha mai riscosso.

Il vantaggio non va che all'operatore che importa in esenzione ed esporta ottenendo la restituzione di parte di un prezzo del sale che non è stato mai pagato.

Questa è la sostanza innovatrice del provvedimento. Rimarrebbero ancora gli articoli 3 e 17, ma riguardo ad essi non vi è nulla di particolare da aggiungere oltre alla illustrazione fatta nella relazione ministeriale che accompagna il testo del disegno di legge.

Per tutte queste considerazioni mi permetto di invitare gli onorevoli colleghi della Commissione a voler approvare il disegno di legge. Avrei da proporre due modifiche: una al comma 2° dell'articolo 14 e una al comma 1° dell'articolo 23, per le quali mi riservo di presentare degli emendamenti in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge col quale si apportano modifiche agli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21, e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907.

Ne do lettura:

« Gli articoli 2, 3, 7, 13, 14, 17, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 2. — Definizione del sale agli effetti fiscali. — Agli effetti di questa legge è considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio,

sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantità superiore al 25 per cento.

ART. 3. — Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati. — L'Amministrazione dei monopoli può autorizzare:

1°) l'estrazione del sale dai giacimenti o dall'acqua di sorgenti, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'articolo 21. La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli;

2°) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purché la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

3°) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto è dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze può consentire l'abbonamento annuo.

ART. 7. — Introduzione di sale per le industrie. — Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'articolo 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'articolo 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantità occorrente per le rispettive industrie.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

ART. 13. — *Introduzione di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale.* — Può essere autorizzata l'introduzione dall'estero di prodotti contenenti più del 25 per cento di sale, purché non siano destinati a scopo alimentare o curativo.

Sulla quantità di cloruro di sodio contenuta nei detti prodotti è dovuto un diritto di monopolio uguale al prezzo stabilito per il sale ad uso industriale.

ART. 14. — *Introduzione di prodotti salati.* — Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio corrispondente all'agevolazione accordata per i similari prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo articolo 23.

Il relatore propone di modificare il 2° comma dell'articolo 14 come segue;

« L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione ai sensi del successivo articolo 23 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo definitivo dell'articolo 14 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è pertanto del seguente tenore:

ART. 14. — *Introduzione di prodotti salati.* — Le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro di sodio in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.

L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio, nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione, ai sensi del successivo articolo 23.

Segue l'articolo 17:

ART. 17. — *Introduzione dei sali potassici per concimazione agricola.* — L'Amministrazione dei monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.

Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 20. — *Vendita di sale a prezzi speciali.* — Il sale è venduto a prezzi speciali alle industrie:

- 1°) della salagione dei pesci;
- 2°) della pastorizia;
- 3°) della fabbricazione del ghiaccio e della preparazione dei gelati, dei vini spumanti e della birra;
- 4°) della preparazione del presame o caglio;
- 5°) della salagione delle budella;
- 6°) della preparazione delle pelli;
- 7°) della fabbricazione del sapone, delle candele, dei vetri e delle stoviglie;
- 8°) della tintoria;
- 9°) della incubazione dei bachi da seta.

È venduto, altresì, a prezzi speciali il sale da impiegarsi come diserbante oppure per il disgelo degli scambi.

Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo, può essere esteso ad altre industrie per le quali l'impiego del sale abbia particolare importanza, mediante decreto da emanarsi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze.

ART. 21. — *Vendita del sale a prezzo industriale.* — Il sale comune è venduto a prezzo industriale da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

Consiglio dei Ministri, alle industrie aventi per oggetto:

1°) la preparazione della soda (carbonato, solfato, idrato, ipoclorito, clorato, perclorato, idrosolfato), del sodio metallico e del cloruro di ammonio;

2°) la riduzione dei minerali, la fusione dei metalli e la lavorazione del ferro e dell'acciaio;

3°) la produzione dei colori e delle materie intermedie per essa occorrenti;

4°) la depurazione dell'acqua con la permutite o con sostanze analoghe per comportamento e funzione;

5°) la preparazione dei concimi chimici per l'agricoltura e la preparazione del fluosilicato sodico;

6°) la fabbricazione della gomma sintetica.

Lo stesso trattamento può essere esteso ad altre industrie assimilabili a quelle suindicate per la loro natura o per la loro importanza economica o perché riconosciute di speciale interesse per la economia del Paese, mediante decreto da emanarsi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli.

L'Amministrazione dei monopoli ha la facoltà di escludere dal beneficio le industrie previste nel presente articolo, le quali in uno stesso stabilimento compiano altre lavorazioni per le quali non è concesso l'acquisto di sale a prezzo industriale.

ART. 23. — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati. — Per le carni ed i pesci salati, il burro, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo».

Al primo comma dell'articolo 23 il relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo:

Dopo le parole: i pesci salati, il burro, aggiungere la parola: salato».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo definitivo dell'articolo 23 è pertanto del seguente tenore:

ART. 23. — Agevolazione per la esportazione dei prodotti salati. — Per le carni ed i pesci salati, il burro salato, i formaggi, gli estratti di carne e di vegetali, i brodi condensati salati, i prodotti del suolo commestibili salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre che si esportano all'estero dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, è concessa la restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale, nella misura e per la quantità stabilite con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto presidenziale, da emanarsi ai sensi della disposizione precedente, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la stessa agevolazione può essere accordata ad altri prodotti esportati assimilabili a quelli innanzi indicati.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle provviste di bordo.

Pongo in votazione l'intero articolo unico con le modificazioni accolte dalla Commissione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Spiazzi: Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Spiazzi: «Modifica dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali».

Prego il relatore, onorevole De Palma, di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

DE PALMA, *Relatore*. Debbo osservare che la presente proposta di legge è stata assorbita dall'altra, pure dell'onorevole Spiazzi, recante il n. 2579 e che, nella seduta odierna, dovrà essere discussa in sede referente. Proporrèi, pertanto, il non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPIAZZI. Desidero mantenere la presente proposta di legge n. 2046 e faccio presente che essa non comporta alcun onere da parte dello Stato.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, onorevole Spiazzi; la sua proposta importa onere al bilancio dello Stato.

SPIAZZI. A me non risulta; comunque sarei grato al rappresentante del Governo se mi spiegasse come la mia proposta possa comportare un aggravio al bilancio dello Stato.

DE PALMA, *Relatore*. A me sembra che la richiesta del proponente non possa essere accolta. Come è possibile, infatti, mantenere questa proposta di legge n. 2046 presentata il 22 giugno 1951 quando lo stesso proponente nella sua relazione alla proposta n. 2579 presentata l'11 marzo 1952 manifesta il proposito di voler ritirare la sua precedente proposta? Ritengo pertanto che a termini del regolamento le due proposte di legge si debbano discutere insieme.

SPIAZZI. Sono due anni che la mia proposta attende di essere discussa ed intanto vi è gente che viene licenziata e riceve solo il modesto trattamento di quiescenza. Nel giugno del 1951 avevo presentato la proposta di legge n. 2046, attualmente in discussione, per chiedere che l'importo stabilito per il divieto di cumulo di un trattamento di attività con un trattamento ordinario non privilegiato di quiescenza fosse elevato da lire 50 mila a lire 65.000. È da tener presente però che il massimale stabilito con l'articolo 14 della citata legge n. 149 si riferisce alla situazione del costo della vita nell'anno 1949, situazione che oggi non è più quella, dati i continui aumenti di tutti i generi di consumo.

Se si è sentita quindi la necessità di aumentare gli stipendi e di aumentare le pensioni, ritengo che eguale necessità dovrebbe essere sentita per elevare il massimale sopra indicato, non ritenendo onesto che si sposti un termine e si lasci fisso l'altro, quello cioè a sfavore del pensionato.

Per illustrare ancora meglio la mia tesi, permettete che mi rifaccia a quanto è detto nella relazione alla mia proposta di legge

n. 2579, nella quale sostenevo che la mia richiesta era limitata, in fondo, alla concessione della retrodatazione e che non comportava assolutamente alcun onere allo Stato.

DE PALMA, *Relatore*. Debbo insistere nell'affermare che è impossibile proseguire la discussione, in quanto il collega Spiazzi ha parlato della proposta di legge n. 2579 e non di quella di cui io sono relatore e cioè la presente proposta di legge n. 2046.

PRESIDENTE. Penso che la proposta di legge n. 2579 possa assorbire la presente proposta n. 2046.

SPIAZZI. In un certo senso la proposta di legge n. 2046 è stata assorbita in quanto i sindacalisti, in occasione degli aumenti agli statali, hanno elevato l'importo dei massimali da 50 mila a 60 mila lire. Però io ho dovuto ripresentare la proposta di legge per retrodatare la decorrenza in quanto quel personale, cui è fatto cenno nella mia relazione, verrebbe ad essere licenziato egualmente, nonostante l'aumento del massimale.

PRESIDENTE. L'articolo unico della proposta di legge n. 2579 fissa la decorrenza dal 1° luglio 1950 che è la stessa decorrenza prevista nella proposta di legge n. 2046 attualmente in discussione.

DE PALMA, *Relatore*. Mi permetto di insistere perché l'onorevole Spiazzi ritiri questa sua precedente proposta di legge in quanto assorbita dall'altra n. 2579.

SPIAZZI. Insomma, onorevole Presidente, a me non importa che una delle proposte sia assorbita o meno purché accettando una o l'altra la sostanza di esse venga accolta...

PRESIDENTE. Onorevole Spiazzi, vi sono delle questioni procedurali dalle quali non è lecito fare astrazione per l'approvazione delle proposte o dei disegni di legge.

SPIAZZI. Ho preso a cuore questa legge che si trascina da mesi e che a mio giudizio non presenta alcun onere per lo Stato; si tratta, in sostanza, di retrodatare la decorrenza del provvedimento per salvare dall'indigenza quattro o cinque colonnelli con famiglie cariche di figli i quali peraltro svolgono un servizio prezioso per la loro esperienza e per le loro capacità; sento, pertanto, il dovere di esercitare tutto il mio interessamento perché la mia proposta venga accolta. Non solo, ma c'è anche da considerare che, tutto sommato, lo Stato ne trae un beneficio finanziario in quanto, non accordando la retrodatazione, tali ufficiali superiori dovrebbero essere sostituiti con giovani ufficiali, i quali non percepirebbero più 13 o 15 mila lire al mese, ma uno stipendio in piena regola.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. In sostanza ci sono due proposte di legge. Con la prima si chiede l'aumento del massimale a partire dalla data specificata nella proposta; siccome l'aumento del massimale è già in atto, l'onorevole Spiazzi si limita, nella seconda proposta, a chiedere la retrodatazione. Per sbarazzare il terreno dalle questioni procedurali — tanto più che una delle suddette proposte è in sede legislativa e una in sede referente (per la quale sarà l'Assemblea a decidere) — mi pare che converrebbe che il proponente ritirasse la prima e mantenesse ferma la seconda proposta per poter decidere su di essa.

SPIAZZI. Debbo ammettere, onorevoli colleghi, di essere poco pratico di tali procedure; ma, in linea di massima, potrei accettare di mantenere la proposta n. 2046, riducendo il massimale a lire 60 mila, con la retrodatazione al 1° luglio 1950.

PRESIDENTE. Allora lei, onorevole Spiazzi, sarebbe disposto a ritirare la seconda proposta, con l'intento di formulare un emendamento alla prima?

DE PALMA, Relatore. Sono costretto, a questo punto, a chiedere un differimento, avendo io studiato un solo disegno di legge. Questa mattina sono venuto per riferire sulla proposta antica e cioè su quella n. 2046, giacché su quella più recente è stato nominato un altro relatore.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare lo esame della proposta di legge in discussione ad altra seduta. Circa le due proposte di analogo contenuto n. 2046 e n. 2579 mi riservo di nominare per esse un solo relatore.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765 e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404. (2518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404.

SAGGIN. Mi permetto di chiedere il rinvio dell'esame di questo disegno di legge per

dare modo alla Commissione e, in modo particolare, alle categorie interessate, di potere studiare, d'accordo con il relatore e con l'onorevole Ministro, la possibilità di approfondire ulteriormente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Che ne pensa l'onorevole relatore?

SULLO, Relatore. Non ho nulla in contrario al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. E l'onorevole Ministro?

VANONI, Ministro delle finanze. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di rinviare ad altra seduta la discussione del presente disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari. (2488).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per acquisto di macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

Ricordo che di questo disegno di legge ci siamo già occupati nelle sedute del 22 marzo 1952 e del 7 maggio 1952. In quest'ultima seduta fu dato incarico al relatore onorevole Balduzzi di assumere altre informazioni in merito al disegno di legge stesso. Prego il relatore, onorevole Balduzzi, di fornire alla Commissione le ulteriori notizie da essa richieste.

BALDUZZI, Relatore. Vorrei pregare lo onorevole Presidente di rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta in quanto, malgrado il tentativo da me fatto per mettermi in contatto con gli organi competenti del Ministero del tesoro, non mi è stato possibile avere gli elementi sui quali impostare la mia relazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (2045-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di anticipazioni sulle somme dovute

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio.

Prego il relatore onorevole, Schiratti, di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 aprile 1952 e che il Senato ha rinviato alla Camera, apportando numerose modifiche al testo da noi approvato. Avverto che, nonostante sia stata sollecitata, la II Commissione permanente (Esteri) non ha ancora trasmesso il suo parere.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, non avrei difficoltà a consentire ad un rinvio, anche per non mancare di riguardo alla II Commissione permanente. Faccio presente per altro che questo disegno di legge torna al nostro esame per alcune modifiche fatte dal Senato. Ora io non so se, tutte le volte che un disegno di legge è sottoposto al parere di una Commissione, tale parere debba ripetersi volta per volta, nel suo « iter » nel corso del quale subisce le modificazioni.

Il disegno di legge di cui trattasi, presentato dal Governo alla Camera, ha avuto a suo tempo il parere della II Commissione permanente e poi, in sede legislativa, è stato discusso dalla nostra Commissione, passando quindi al Senato che vi ha apportato delle modifiche sostanziali. Ritorna ora a noi dal Senato perché a nostra volta dobbiamo prendere in esame le modifiche da esso apportate. In questa fattispecie, si ritiene necessario o soltanto opportuno avere il parere della seconda Commissione? O addirittura questo parere non deve essere richiesto?

È questo un problema di procedura che io pongo, il quale coinvolge non soltanto il caso specifico, ma può essere riferito ad una prassi generale.

PRESIDENTE. A prescindere dalle osservazioni di carattere generale, io non ho nulla da osservare, in quanto chi dispone in materia è la Presidenza della Camera la quale è competente a chiedere i pareri. In conseguenza, per quanto si riferisce alla questione generale l'onorevole relatore, se crede, può formulare un apposito quesito da presentare alla Giunta del regolamento. Per quanto, invece, riguarda la fattispecie, essendo stato chiesto il parere della II Commissione permanente, ritengo che noi dovremmo attenerci a tale richiesta. Peraltro, il regolamento assegna otto giorni di tempo perché le Commissioni esprimano il loro parere; gli otto giorni sono passati e quindi noi potremmo, senza violare il regolamento, andare avanti nella discussione.

A questo punto, a me pare che la questione si riduca ad un problema di opportunità se convenga o meno, cioè, attenersi strettamente al regolamento o usare una cortesia alla II Commissione permanente.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che noi dovremmo passare alla discussione del disegno di legge perché esso è di carattere urgente.

VALSECCHI. Propongo di passare all'esame del disegno di legge.

TOSI. Il criterio generale sul concetto informatore della legge è stato dato fin dall'altra volta. Penso perciò che noi non useremo una scorrettezza nei riguardi dei colleghi della II Commissione, se continueremo l'esame del disegno di legge; tanto più che le modifiche apportate dal Senato sono qualcuna, sì, di carattere sostanziale ma sempre nell'ambito fondamentale del principio che la legge voleva sostenere. Infatti, il Senato si è limitato ad aggiungere altri territori o altri aventi diritto ai benefici di questa legge.

PRESIDENTE. Poiché mi viene ora riferito che il Presidente della II Commissione permanente ha dichiarato di non avere nulla da osservare a che la nostra Commissione esamini il disegno di legge anche senza il parere della suddetta II Commissione, prego il relatore, onorevole Schiratti, di continuare lo svolgimento della sua relazione.

SCHIRATTI, *Relatore*. I colleghi certamente ricorderanno la lunga discussione svoltasi in questa Commissione relativamente al disegno di legge che disciplina la concessione di anticipi sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti e interessi italiani nei territori ceduti in base al Trattato di pace.

Tale discussione ebbe termine con l'approvazione del disegno di legge apportando al testo di esso numerose modifiche. Passato all'esame del Senato, tale disegno di legge venne modificato sotto il profilo sistematico in maniera piuttosto radicale, spostando anche la materia nei diversi articoli ed io debbo riconoscere che, forse, alcune delle modifiche apportate dal Senato corrispondono effettivamente ad una migliore tecnica e sistematica legislativa.

Ma il Senato migliorò le richieste da noi approvate perché riuscì ad ottenere dal Governo quello che noi, nonostante i nostri sforzi, non riuscimmo ad ottenere. Su questa base il Governo concesse così degli anticipi anche ai titolari dei beni liberi stanziando all'uopo cinque miliardi. Debbo dichiarare — an-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

che se questa concessione, come sarebbe stato più lineare, avrebbe dovuto essere fatta in questa sede — di essere grato al Governo della concessione fatta.

Ora questo disegno di legge torna a noi, appunto, con queste modifiche che sono di sistematica, di tecnica e anche di contenuto, conforme ai rilievi da me fatti.

Purtroppo, però, mi trovo nella condizione di dover suggerire qualche altro emendamento al testo del Senato e ciò soprattutto in relazione agli interessi dei titolari di questi beni e anche d'accordo con il Governo e — me lo auguro — d'accordo con lo stesso Senato al quale, certamente, sfuggì per quanto concerne l'articolo 8 la formulazione di una dizione che in verità non è la più appropriata al caso in esame.

Poiché sono d'avviso di proporre la modifica dell'articolo 8 e dovendo il disegno di legge, se tale modifica sarà approvata dalla nostra Commissione, tornare necessariamente al Senato, mi permetterei di proporre altre modifiche agli articoli 2, 4 e 7, modifiche che avrebbero carattere formale più che sostanziale. Tali modifiche vorrei esporle articolo per articolo a meno che il Presidente non preferisca che io le enunci subito.

PRESIDENTE. Gradirei che ella, onorevole Schiratti, ci illustrasse le più importanti e, segnatamente, quelle che si riferiscono all'articolo 8.

SCHIRATTI, *Relatore*. Secondo la lettera dell'articolo 8, così come è stato approvato dal Senato, i mandati di pagamento che vengono emessi a favore di questi profughi giuliani — pagamenti che non rappresentano che un esiguo anticipo sul loro credito o sui danni da loro subiti — sarebbero tutti soggetti alla registrazione da parte della Corte dei conti il che comporterebbe una remora, nello sviluppo della procedura, non indifferente. Poiché non trattasi di pagamenti definitivi, è parso opportuno e agli interessati e allo stesso Senato e al Governo, che in sede di anticipazione tali pagamenti non dovessero passare attraverso lunghe procedure, talora eccessivamente noiose ed inceptanti, ma si dovessero corrispondere sotto forma di ordinativi di pagamento non soggetti, per ora, alla registrazione della Corte dei conti, salvo — predisposte le opportune disposizioni e ottenuti ulteriori allibramenti di fondi da parte jugoslava tali da poter procedere alla liquidazione delle singole partite — a sottoporre i mandati definitivi alla registrazione della Corte dei conti. Cosicché, a mio avviso, la

dizione dell'articolo 8, dovrebbe essere così modificata:

« Il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza di finanza di Roma, mediante ordinativi su ordine di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni ».

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma io non direi presso l'Intendenza di finanza di Roma.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevole Sottosegretario di Stato, dato che si tratta di una materia squisitamente tecnica ho interpellato gli uffici del tesoro dai quali ho avuto la formula secondo la quale il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza di finanza di Roma.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il pagamento sarà effettuato dalle Intendenze di finanza competenti per territorio in relazione al domicilio indicato nelle denunce presentate dagli interessati mediante ordinativi, su ordine di accreditamento da emettersi entro il limite di 50 milioni.

CHIOSTERGI. Ma avevamo detto 25 milioni.

CASTELLI AVOLIO. Potrebbe darsi che il domicilio indicato nella originaria istanza non corrisponda più al domicilio attuale. Ad esempio, per tutti coloro che hanno avuto danni di guerra l'apposita Commissione ha ritenuto più opportuno concentrare il servizio presso la Intendenza di finanza di Roma. Questo però non implica che il pagamento si debba fare presso l'Intendenza di Roma ma può essere fatto presso le tesorerie provinciali del posto nel quale gli interessati si trovano.

A mio parere, perciò, la cosa più logica è quella di stabilire la competenza dell'Intendenza di finanza di Roma, salvo ad emettere gli ordinativi di pagamento per la relativa esazione alle tesorerie provinciali che sono uffici indipendenti della Intendenza di finanza.

CHIOSTERGI. Esporrò brevemente la mia opinione. A me sembra che la formula, presentata dall'onorevole Sottosegretario di Stato e sostenuta dall'onorevole Castelli Avolio, debba essere preferita a quella proposta dal relatore, onorevole Schiratti. Non bisogna dimenticare che la tendenza di accentrare costituisce sempre piuttosto un male che un bene e dato che, probabilmente, la grande maggioranza degli interessati si dovrà rivolgere a Trieste dove abita, credo sia più opportuno approvare quella formula invece di questa la quale vorrebbe accentrare i pagamenti all'Intendenza di finanza di Roma.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

Ma, oltre a ciò, debbo fare anche una dichiarazione a nome del Comitato di liberazione nazionale dell'Istria, che me ne ha dato incarico, di far presente cioè che, al fine di raggiungere una distensione tra l'Italia e la Jugoslavia, a suo tempo furono stipulati due Accordi a proposito dei beni della Venezia Giulia e della Dalmazia e cioè gli Accordi del 23 maggio del 1949 e quello del 23 dicembre del 1950. Questi due Accordi non avevano che uno scopo politico, quello cioè di cercare di risolvere assieme alla Jugoslavia i problemi di carattere politico che — secondo la tesi degli alleati — dovevano essere trattati direttamente con il governo di Belgrado. Per questo motivo, e solo per questo motivo, i due Accordi furono stipulati e successivamente ratificati dal Senato, ma non dalla Camera dei deputati.

Ora, grazie alla lettera di questi due Accordi, la Jugoslavia ha la possibilità di spogliare i nostri concittadini della Venezia Giulia e della Dalmazia, facendo deliberare le sentenze di confisca.

Io debbo fare osservare, altresì, che i beni privati delle terre giuliane e dalmate sono perduti in modo definitivo e non abbiamo più la possibilità di alcun ricorso.

Ecco perché, ritornando a questa legge, cioè alla legge sugli anticipi, si deve mettere bene in evidenza che precedentemente il Senato, per una svista, si è richiamato all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, che prevede l'applicazione del primo dei menzionati Accordi italo-jugoslavi, in quanto tale legge deve essere ritenuta incostituzionale e ciò per le seguenti ragioni:

1°) perché non può essere disposta con una legge l'approvazione di un Accordo internazionale prima che sia stata approvata la relativa legge di ratifica;

2°) perché non può essere applicato, per legge, un Accordo se esso è stato radicalmente rimaneggiato da diversi Accordi successivi;

3°) tutti i termini fissati dalla citata legge n. 1064, erano già scaduti al momento in cui tale provvedimento venne pubblicato.

Ma se anche facessimo astrazione da tutto ciò, sta sempre il fatto che, in previsione della revisione del Trattato di pace, non abbiamo alcun interesse a perdere queste due carte preziose che sono in tale materia le uniche che possiamo giuocare e cioè la circostanza che 300 mila profughi italiani attendono di ritornare nelle loro case a Fiume, a Pola, a Zara e la circostanza che beni italiani, aventi un valore superiore ai 500 miliardi, appartenenti ad italiani, sono rimasti in Jugoslavia.

E la conclusione? la conclusione è la seguente: che è indispensabile che il pagamento di un acconto ai profughi giuliani avvenga senza un esplicito richiamo agli Accordi già menzionati, né a quello del 23 maggio 1949, né a quello del 23 dicembre 1950 o ad una legge ritenuta da me incostituzionale, che preveda la loro applicazione.

E ciò allo scopo di non compromettere ufficialmente, con atti legislativi regolari, la proprietà e il diritto dei numerosissimi beni italiani che si trovano attualmente in territorio jugoslavo.

Questo è tanto più agevole in quanto il pagamento di una piccola parte di tali diritti dei nostri concittadini seguirebbe attraverso la compensazione delle riparazioni di guerra che noi in parte abbiamo già corrisposto, mentre per il resto è stato disposto il blocco e ciò a motivo delle troppe violazioni in Jugoslavia del Trattato di pace.

Fatta questa dichiarazione, concludo domandando di togliere dal testo del presente disegno di legge il riferimento a questi Accordi che del resto non hanno valore giuridico, in quanto non ancora approvati dai due rami del Parlamento.

SCHIRATTI, *Relatore*. Quanto ha ora detto l'onorevole Chiostergi si riferisce, più che al contenuto economico del disegno di legge, al suo contenuto politico.

I colleghi ricorderanno che già nella precedente discussione, d'accordo con il Governo, io proposi — e la Commissione accettò — che da questo disegno di legge fossero tolti tutti i richiami che si facevano agli Accordi intervenuti con la Jugoslavia sia perché tali Accordi non avevano ancora il vigore di legge per lo Stato italiano in quanto non ratificati, sia perché, qualora tale richiamo ci fosse, noi in verità avremmo politicamente riconosciuto un comportamento dello Stato jugoslavo che non appariva opportuno riconoscere.

Oggi il collega onorevole Chiostergi afferma la necessità di togliere da questo disegno di legge anche il richiamo alla legge 5 dicembre 1949 n. 1064. Perché? Perché questa legge si richiama ad uno dei due Accordi con la Jugoslavia.

In linea politica io riconosco la opportunità della omissione di questo richiamo. Debbo però fare presente che già, nel testo da noi approvato, tale richiamo esiste. Tuttavia io sono del parere che, se la Commissione dà un apprezzamento positivo alle osservazioni dell'onorevole Chiostergi, tali richiami siano omessi e sia la disposizione congegnata

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

in modo che non vi siano né riferimenti ai citati Accordi, né riferimenti a nostre leggi che di tali Accordi contemplano la esistenza.

CHIOSTERGI. Ringrazio l'onorevole relatore di avere voluto accogliere la mia proposta e spero che il Governo non avrà nulla in contrario.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io ho, a questo proposito, qualche preoccupazione. Innanzi tutto la proposta dell'onorevole Chiostergi (di cui condivido le considerazioni) mi pare che vada oltre la competenza della nostra Commissione, perché qui si tratta di una valutazione politica e quindi di competenza della II Commissione permanente che, eventualmente, dovrebbe essere chiamata a dare il parere su questa modifica.

Ma oltre a queste preoccupazioni c'è anche il lato tecnico del provvedimento. L'articolo 1 afferma, infatti, che è autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, situati nei territori ceduti alla repubblica federale jugoslava ai termini del Trattato di pace, ecc. ecc.... qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Quindi, l'acconto non viene corrisposto a chiunque abbia fatto denuncia di perdita di beni o di danni ricevuti, ma vengono poste delle condizioni e in particolare viene richiesto per la corresponsione dell'acconto non solo la presentazione della denuncia, ma la legittimazione da parte della Commissione mista italo-jugoslava, istituita in base a detto Accordo, già operante.

Ne segue che, se noi tralasciamo di fare richiamo a tale Accordo, faremmo venir meno una delle condizioni per cui l'acconto può essere chiesto e corrisposto.

E, secondo il mio parere, il richiamo alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, non ha che un valore squisitamente tecnico, tendente, cioè, a porre in essere una condizione affinché l'acconto sia ottenuto; onde, considerando la questione da questo punto di vista, essa dovrebbe perdere quel carattere politico ad essa attribuito dalle dichiarazioni dell'onorevole Chiostergi.

CHIOSTERGI. Io domandavo che fosse indicato l'articolo 79 del Trattato di pace dove questa legge non è menzionata.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma l'Accordo è già operante.

CHIOSTERGI. Bisogna però vedere come esso sia operante. In base all'articolo 1 —

così come la nostra Commissione l'aveva approvato — l'onorevole Sottosegretario di Stato afferma che la commissione italo-jugoslava aveva già fatto i suoi lavori senza che vi fosse riferimento nella legge. Non vedo perché essa non possa continuare a compierli senza che ci sia un riferimento. E, ripeto ancora, soprattutto perché anche se i due Accordi sono stati ratificati dal Senato, ancora non lo sono stati dalla Camera. La nostra Commissione non se ne è finora occupata, e perciò essi non hanno valore propriamente giuridico e, di conseguenza, non c'è la necessità di includerli nello articolo 1.

Se voi mi dite: ma la commissione italo-jugoslava ha già iniziato il lavoro d'accordo con la speciale commissione italiana, io vi rispondo: continuamo pure a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma senza farne riferimento nell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Per questi motivi propongo di ritornare alla nostra primitiva dizione dell'articolo 1.

SCHIRATTI, *Relatore*. Per quanto mi concerne, non ho difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Chiostergi.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ha fatto i suoi rilievi; per il resto si rimette alla Commissione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi permetto di dire, per chiarezza, che non va dimenticato che noi ci troviamo di fronte a due commissioni: una è quella mista italo-jugoslava, contemplata dagli Accordi; quella di cui si deve accennare qui non è la commissione mista, ma è una commissione interna del nostro Paese disciplinata dall'articolo 5 della più volte citata legge n. 1064 e composta esclusivamente da elementi italiani nonchè nominata con funzioni di affiancamento presso gli organi governativi per la determinazione di tali indennizzi.

PRESIDENTE. Va bene; ma qui si parla, invece, della commissione mista italo-jugoslava.

SCHIRATTI, *Relatore*. Onorevole Presidente, l'articolo 5 dice: «la liquidazione degli indennizzi, concordati con il governo jugoslavo, agli aventi diritto sarà deliberata da una commissione interministeriale che verrà nominata con decreto del Ministro del tesoro e che sarà così composta: un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente.... omissis; insomma, è una commissione interna.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Evidentemente, c'è una commissione mista italo-jugoslava che deve riconoscere la legittimità delle denunce. La commissione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 MAGGIO 1952

interna di cui al citato articolo 5 non può procedere alla liquidazione se, precedentemente, quella italo-jugoslava non abbia riconosciuto la legittimità della denuncia.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ma non c'è nessun bisogno che noi ci riferiamo ad essa.

CHIOSTERGI. Ringrazio l'onorevole relatore perché egli, nonostante l'apparente confusione, ha afferrato il nocciolo e la sostanza delle mie osservazioni, accettando la mia proposta. E sono lieto che anche il Governo, pur mantenendo qualche dubbio su questa possibilità, abbia finito col rimettersi alla Commissione.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, onorevoli colleghi, io credo che si profili la necessità di esaminare molto più attentamente e in maniera approfondita il problema. Infatti qui non si tratta più di semplici emendamenti da apportare al testo approvato dal Senato, ma abbiamo constatato, nel corso della discussione, come siano sorte questioni di carattere delicato, alcune delle quali esorbitano dalla stessa competenza della nostra Commissione.

Ecco perché, allora, io proporrei che una commissione ristretta si riunisca per esaminare attentamente la questione.

SCHIRATTI, *Relatore*. Concordo con la proposta del Presidente.

WALTER. Dal punto di vista politico io sono d'accordo con quanto esposto dall'onorevole Chiostergi; ma dal punto di vista pratico non vorrei che, accettando la sua tesi, noi allargassimo la funzionalità della Commissione la quale ha già stabilito quali e quante siano le denunce, per cui, estendendole, si avrebbe una diminuzione delle somme da corrispondere.

CHIOSTERGI. Sono due cose separate.

SCHIRATTI, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Walter è di tutt'altra natura ed io mi permetto di affermare che essa è superata dall'articolo 4 del testo del Senato che è il corrispettivo dell'articolo 5 del testo della Camera; per cui non c'è nessuna preoccupazione che i piccoli proprietari siano sacrificati a vantaggio dei grandi proprietari, perché a quell'articolo nessuno intende apportare modifiche.

WALTER. Questo sta bene. Ma io non vorrei che, accettando il criterio politico esposto dall'onorevole Chiostergi, si venisse a distruggere tutto quello che si è ottenuto.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, perché resta ferma la legge del 5 dicembre 1949, n. 1064.

PRESIDENTE. Allora, in base alle conclusioni cui siamo giunti, e se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che un Comitato, composto del relatore, onorevole Schiratti, dell'onorevole Chiostergi e dell'onorevole Walter, si debba riunire al più presto per concordare gli opportuni emendamenti da apportare al testo del disegno di legge approvato dal Senato.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modificazioni alla legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907 ».

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	24
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Biasutti, Casoni, Chiaramello, Chini Cocoli Irene, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Palma, Ferreri, Guggenberg, Marotta, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Scarpa, Scoca, Tremelloni, Troisi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagari.

La seduta termina alle 11,30.